REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/81 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1721/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1981/1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha aperto con il regolamento (CEE) n. 1721/81 [1] un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità a nove di taluni vini a denominazione di origine, originari del Marocco; che il regolamento (CEE) n. 3511/81 [2] prevede che, dalla sua entrata in vigore, la Grecia è tenuta ad applicare detto provvedimento tariffario; che pertanto occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1721/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1721/81 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente in fine:

« Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente a quanto disposto in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal regolamento (CEE) n. 3511/81 »;

2. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di un'aliquota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON

---

[1] GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 6.
[2] GU n. L 358 del 14. 12. 1981, pag. 1.